

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## **Circolare di Studio n. 15 del 13 Febbraio 2019**

**OGGETTO: Aliquote contributive per l'anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335.**

### **Premessa:**

Con **Circolare Inps n.19 del 6 Febbraio 2019** l'Istituto previdenziale ripropone il quadro normativo di riferimento ricordando, innanzitutto, che **l'art.2, comma 57 della legge 92/2012 ha disposto, a partire dal 2018, per i soli collaboratori e figure assimilate (Co.Co.Co., associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, l'aumento al 33% dell'aliquota contributiva.**

A quest'ultima devono essere sommate **l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%** destinata al finanziamento dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva "**c.d. DIS-COLL**" nonché l'ulteriore **aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%**.

### **Aliquote contributive:**

E' quindi confermata, per gli **iscritti** che non siano pensionati e privi di partita Iva o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l'**ulteriore aliquota contributiva**, istituita dall'art.59, comma 16, della Legge n.449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della **tutela** relativa alla **maternità**, agli **asegni**

per il nucleo familiare, alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera ed al congedo parentale.

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva è sempre pari allo 0,72% e tale percentuale non è utile alla pensione perché destinata a finanziare le prestazioni assistenziali.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2019 è confermata al 24%.

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota per il 2019 è confermata al 25%.

In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2019, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono fissate come segue:

- **24%** dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro, o indiretta ossia di reversibilità) o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (anche se liberi professionisti);
- **25,72%** cioè 25% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva dovuto per tutti i liberi professionisti titolari di posizione Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **33,72%** cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- **34,23%** cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee più 0,51% per DIS-COLL dovuto per

**tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:**

Le predette aliquote **sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito** previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995, **pari, per l'anno 2019, ad € 102.543,00**.

Per l'accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3, della Legge n.233/1990, il **minimale** da considerare **per il 2019**, è pari ad **€ 15.878,00**.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con aliquota del **24%** avranno l'**accredito dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 3.810,72** mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **25,72%** avranno l'**accredito dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 4.083,82** (di cui 3.969,50 ai fini pensionistici) mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **33,72%** avranno l'**accredito dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 5.354,06** (di cui 5.239,74 ai fini pensionistici) e gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **34,23%** avranno l'**accredito dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 5.435,04** (di cui 5.239,74 ai fini pensionistici).

**Qualora alla fine dell'anno il suddetto minimale non venisse raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.**

**La ripartizione dell'onere contributivo resta invariata:**

- 2/3 a carico del committente;
- 1/3 a carico del collaboratore.

Nell'ipotesi di contratti di associazione in partecipazione che apportano solo lavoro, la ripartizione dell'onere è pari al 45% (a carico dell'associato lavoratore) ed al 55% (a carico dell'associante committente).

Rimane inoltre confermata nel 4% la misura del contributo lordo che i **professionisti** (titolari di partita Iva) iscritti alla gestione separata Inps, possono addebitare al committente.

### **Modalità di versamento in capo all'azienda committente e relativa scadenza:**

Entro il **16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso i committenti e gli associanti devono versare i contributi alla gestione separata con il **modello F24** (telematico nel caso di titolari di partita Iva).

### **Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019:**

Per il versamento dei contributi in favore dei **collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente**, trova sempre applicazione il disposto dell'art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i **compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2019** e riferiti a **prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018** sono da calcolare con le **aliquote contributive in vigore nell'anno 2018**.

Il suddetto principio di "**cassa allargata**" non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata Inps i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

